

## Logicità dell'iter di valutazione di un'offerta anomala (Cons. di Giust. Amm. N. 901/11)

**Autore:** Lazzini Sonia

**In:** Appalti pubblici

Le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro delle anomalie delle offerte sono espressione di un potere tecnico discrezionale

tale potere risulta sindacabile in sede giurisdizionale soltanto ove emergano in modo indubitabile la manifesta illogicità, l'esistenza di macroscopici errori di fatto e l'inattendibilità complessiva delle valutazioni tecniche operate.

Ciò comporta che il giudice amministrativo, nel sindacare le valutazioni espresse dall'Amministrazione appaltante, non può sostituirsi ad essa effettuando un autonomo giudizio di congruità, ma deve limitarsi ad un sindacato solo estrinseco, controllando la logica dell'iter motivazionale del provvedimento di esclusione alla luce delle giustificazioni fornite dall'impresa nel sub procedimento di verifica dell'anomalia.

Quando la stazione appaltante ha giudicato che le giornate lavorative di front office desumibili dall'offerta economica erano inferiori a quelle necessarie per la corretta prestazione dei servizi offerti dalla ricorrente non ha dunque riesaminato i contenuti dell'offerta tecnica ma ha invece ragionevolmente ritenuto che il prezzo offerto fosse incongruo rispetto al dimensionamento concreto del servizio da attuare

Passaggio tratto dalla decisione numero 901 del 22 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Applicando questi criteri al caso in esame, osserva il Collegio che le determinazioni dell'Amministrazione non esibiscono alcuno dei richiamati profili di disfunzionalità.

Infatti può escludersi che in sede di verifica dell'anomalia la stazione appaltante - invece di limitarsi a valutare la compatibilità del prezzo offerto rispetto alle prestazioni da eseguire - abbia in sostanza rivalutato i contenuti dell'offerta tecnica.

Sotto il profilo da ultimo richiamato, deve infatti precisarsi che l'offerta tecnica formulata dalla Ricorrente contemplava il numero totale delle giornate lavorative dei vari operatori coinvolti nella realizzazione del progetto, senza precisare analiticamente - non essendo ciò richiesto dal bando - la proporzione tra prestazioni giornaliere da effettuare mediante presenza diretta dei vari operatori negli uffici giudiziari (front office) e prestazioni da effettuare nella sede dell'impresa (back office).

Del tutto logicamente tale distinzione - rilevante dal punto di vista dei costi perchè ai professionisti non residenti quando si recano negli uffici giudiziari deve essere corrisposta l'indennità di trasferta a copertura delle spese di soggiorno sostenute - è dunque emersa in sede di valutazione della congruità del ribasso offerto da Ricorrente, ribasso appunto fondato sul costo di 500 giornate lavorative - su 1650 totali indicate in offerta tecnica - di front office, di cui 350 con indennità di trasferta.

Riportiamo qui di seguito il testo della decisione numero 901 del 22 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

<https://www.diritto.it/logicita-dell-iter-di-valutazione-di-un-offerta-anomala-cons-di-just-amm-n-90111/>